


L'essenziale in breve

📄 <https://www.far-suisse.ch/it/l-essenziale-in-breve/>



Disoccupazione

Definizione del termine «disoccupato»

1. È considerato disoccupato chi è iscritto come tale presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC), indipendentemente dalla sua collocabilità. Ciò vale soprattutto per le persone il cui rapporto di lavoro viene disdetto allo scadere dei 720 giorni di indennità giornaliera in caso di malattia e per le quali la decisione AI non è ancora stata resa.

2. La regolamentazione di seguito riportata si applica solo in caso di disoccupazione non riconducibile a colpa del lavoratore:

Nei due anni di disoccupazione, il lavoratore può svolgere qualsiasi attività considerata ragionevole dall'URC. In virtù dell'obbligo di riduzione del danno, l'attività può anche essere svolta in un'impresa non sottoposta al CCL PEAN ed esulare dal guadagno intermedio (a condizione che non vi sia un abuso evidente).

Entro un massimo di due anni, il lavoratore deve aver ritrovato un impiego in un'impresa sottoposta al CCL PEAN.

3. Essendo un atto volontario, qualsiasi attività in proprio avviata con il sostegno dell'URC non è considerata disoccupazione.